

Legge di bilancio 2023 (L. n. 197 del 29.12.2022)

e c.d. Decreto milleproroghe (D.L. n. 198/2022)

Le principali novità

In tema di regimi fiscali semplificati

La norma	Previsione in sintesi
<p>Modifiche al regime forfettario (art. 1, comma 54)</p>	<p>A partire dal 1 gennaio 2023 il limite dei ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel regime forfettario è incrementato da € 65.000,00 a € 85.000,00. La soglia si calcola sulla base dei ricavi o dei compensi relativi all'anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d'imposta.</p> <p>Viene inoltre specificato che qualora in corso d'anno i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di € 100.000,00 il regime forfettario cesserà di avere applicazione automaticamente e immediatamente.</p> <p>Chi supera la soglia di € 85.000,00 ma non quella di € 100.000,00 fuoriesce dal periodo d'imposta successivo.</p> <p>A partire dal 2023, quindi, la verifica del limite è effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tenendo conto del nuovo valore di € 85.000,00, da verificare con riferimento al 2022 (ad es. se il professionista nel 2022 ha percepito compensi per un ammontare complessivo di € 70.000,00 potrà accedere al regime forfettario nel 2023); • computando i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza
<p>Introduzione della "flat tax" incrementale (art. 1 commi 55-57)</p>	<p>Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa (escluse quindi le società) arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfettario, possono applicare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15% da applicare sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.</p> <p>L'applicazione della tassazione agevolata presuppone il conseguimento per il periodo d'imposta 2023 di un reddito,</p>

	<p>d'impresa o di lavoro autonomo, più elevato rispetto ai medesimi redditi dichiarati nel triennio precedente. La base imponibile dell'imposta sostitutiva è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determinata dalla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo del 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio; • in ogni caso, non superiore a € 40.000,00.
<p>Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata (art. 1 co. 55 - 57)</p>	<p>È stato elevato l'ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata previsto dall'art. 18 del DPR 600/73 (salvo opzione per il regime ordinario di contabilità).</p> <p>Per effetto della modifica, detto regime è adottato "naturalmente" qualora i ricavi percepiti (o conseguiti) in un anno intero non siano superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 500.000,00 (prima € 400.000,00), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; • € 800.000,00 (prima € 700.000,00), per le imprese aventi per oggetto altre attività. <p>I nuovi limiti di ricavi si applicano a decorrere dall'1.1.2023.</p>

In tema di contante e pos

La norma	Previsione in sintesi
<p>Nuovo limite al trasferimento di denaro contante (art. 1 co. 384 lett. b)</p>	<p>A partire dall'1 gennaio 2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di € 1.999,99 (soglia di € 2.000,00), ma di € 4.999,99 (soglia di € 5.000,00).</p> <p>Alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 a € 50.000,00.</p>
<p>Obbligo di accettare pagamenti tramite carte - Limitazione dei costi (art. 1 co. 385 -388)</p>	<p>Resta fermo l'obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall'importo della transazione.</p>

	<p>Qualora non dovesse essere accettato un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di debito, una carta di credito o una carta prepagata, da parte di un soggetto che effettui l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a € 30,00, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.</p> <p>È stato, peraltro, previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o Point of sale, ovvero lo strumento che consente l'utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a € 30,00.</p>
--	---

In tema di agevolazioni fiscali

La norma	Previsione in sintesi
<p>Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate (art. 1 co. 107 - 109)</p>	<p>È possibile rideterminare il costo fiscalmente riconosciuto di terreni e partecipazioni (anche negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione) posseduti al 1° gennaio 2023 da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. Sul valore rideterminato è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 16%. Al fine di perfezionare l'operazione è necessario effettuare il versamento (in un'unica soluzione o in 3 rate annuali di uguale importo) dell'imposta sostitutiva dovuta, nonché far redigere e asseverare una perizia di stima del terreno o della partecipazione da un professionista abilitato entro il 15 novembre 2023.</p>
<p>Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice (art. 1 co. 100 - 105)</p>	<p>Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali; • trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

	<p>I suddetti benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2023.</p> <p>I benefici fiscali si sostanziano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione; • nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate <p>Come nelle precedenti versioni dell'agevolazione, per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell'imposta di registro.</p> <p>In tema di imposte indirette, infine, è prevista la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale, ove dovuta, e l'imposizione ipotecaria e catastale in misura fissa.</p> <p>Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il 60% entro il 30.9.2023; • per il rimanente 40% entro il 30.11.2023.
--	---

In materia di immobili

La norma	Previsione in sintesi
<p>Superbonus - Aliquota del 110% e del 90% (art. 1 co. 894 e 895)</p>	<p>Riduzione dell'aliquota dal 110% al 90%</p> <p>In seguito alla modifica dell'art. 119 del DL 34/2020 è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;

	<ul style="list-style-type: none"> • 90% per le spese sostenute nell'anno 2023; • 70% per quelle sostenute nell'anno 2024; • 65% per quelle sostenute nell'anno 2025. <p>La riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. "CILAS"); • agli interventi effettuati dai condomini per i quali: <ul style="list-style-type: none"> ○ la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio Lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020; ○ la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020; • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo <p>Previsto un SuperBonus al 90% per l'anno 2023 per interventi eseguiti da persone fisiche su abitazioni singole a condizione che il contribuente sia titolare della proprietà o di altro diritto reale, l'immobile interessato costituisca l'abitazione principale del contribuente e lo stesso abbia un reddito di riferimento non superiore ad € 15.000,00. La determinazione del reddito di riferimento è stabilita dall'art. 9 del D.L. 176/2022 al comma 1, lett. b.</p>
<p>Proroga del c.d. "bonus barriere 75%" fino al 2025</p>	<p>Viene prorogato fino al 31.12.2025 il c.d. "<i>bonus barriere 75%</i>" che prevede un'agevolazione ad hoc per gli interventi "<i>direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche</i>" che rispettano i requisiti previsti dal</p>

<p>(art. 1 co. 365)</p>	<p>DM 14.6.89 n. 236. In particolare, per gli interventi volti al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aliquota della detrazione è elevata al 75%; • l'agevolazione spetta per le spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2025; • la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. <p>La L. 197/2022 stabilisce che <i>"Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio"</i>.</p>
<p>Detrazione IRPEF dell'IVA pagata per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica (art. 1 co. 76)</p>	<p>Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica. In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA; • in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B; • cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse. <p>La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.</p>
<p>Bonus mobili (art. 1 co. 277)</p>	<p>Viene aumentato da € 5.000,00 a € 8.000,00 il limite di spesa detraibile del c.d. "bonus mobili" nella misura del 50%, di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute nell'anno 2023. Il limite rimane a € 5.000,00 per le spese sostenute nel 2024.</p>
<p>Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36 (art. 1 co. 74 - 75)</p>	<p>La norma proroga alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti under 36:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini") per i lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori • L'agevolazione "Prima casa under 36" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023. L'agevolazione in commento riguarda l'acquisto della "prima casa" di abitazione da

	<p>parte di soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a € 40.000,00 e consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo; ○ nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.
<p>Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario (art. 1 co. 322)</p>	<p>La norma riapre fino al 31.12.2023 i termini di operatività della disciplina che consente la rinegoziazione dei mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l'applicazione di un tasso fisso.</p> <p>La possibilità di rinegoziare il mutuo opera fino al 31.12.2023 per i mutuatari che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentino un'attestazione dell'ISEE non superiore a € 35.000,00; • non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti. <p>Per effetto della misura, il mutuatario ha diritto a ottenere, da parte dell'ente finanziatore, l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso (per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore) con limiti quantitativi prefissati.</p>
<p>Agevolazioni in agricoltura - PPC - Estensione (art. 1 co. 86-bis e 86-ter)</p>	<p>Il co. 86-ter dell'art. 1 della L. 197/2022, introducendo il nuovo co. 4-ter nell'art. 2 del DL 194/2009 (che disciplina le agevolazioni per la piccola proprietà contadina) estende l'agevolazione per la PPC anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a favore di persone fisiche di età inferiore a quarant'anni; • che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire entro 24 mesi l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli IAP.

In materia di crediti di imposta

La norma	Previsione in sintesi
<p>Credito d'imposta per investimenti in beni materiali "4.0" - Proroga del termine "lungo" 2023 (art. 1 co. 423)</p>	<p>Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni materiali "4.0" con "prenotazione" entro il 31.12.2022. Per tali beni quindi il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; • nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
<p>Crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas - Proroga al I trimestre 2023 (art. 1 co. 2 - 9)</p>	<p>Viene disposto il riconoscimento anche per il I trimestre 2023 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per acquisto di energia elettrica e gas naturale, incrementando le misure rispetto a quelle previste in precedenza.</p> <p>Ferme restando le specifiche condizioni previste, vengono riconosciuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle imprese energivore, un credito d'imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023 (il credito è riconosciuto anche per l'energia autoprodotta e autoconsumata); • alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d'imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energia, effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023; • alle imprese gasivore, un credito d'imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel I trimestre 2023 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici); • alle imprese non gasivore, un credito d'imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale

	consumato nel I trimestre 2023 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici).
Rinvio del termine per la domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo (art. 1 co. 271)	Prorogato al 30.11.2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito per ricerca e sviluppo introdotta dall'art. 5 co. 7 - 12 del DL 146/2021. Per accedere al riversamento del credito ex art. 5 co. 7 - 12 del DL 146/2021 il contribuente deve presentare una richiesta predisposta utilizzando l'apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 188987/2022 e procedere al riversamento del credito, che non può avvenire mediante la compensazione di crediti ex art. 17 del DLgs. 241/97.
Credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive	Viene esteso al primo trimestre 2023 il credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive, con un limite massimo di € 10.000,00.
Nuova Sabatini - Rifinanziamento e modifiche (art. 1 co. 414 - 416)	Questa misura aiuta le piccole e medie imprese (PMI) ad accedere a contributi e finanziamenti agevolati per l'acquisto di beni strumentali. Vengono incrementate di 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 le risorse stanziare dall'art. 2 del DL 69/2013 per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle PMI che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (c.d. "Nuova Sabatini"). Inoltre, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dall'1.1.2022 al 30.6.2023 viene prorogato di ulteriori 6 mesi il termine per l'ultimazione degli investimenti, di norma di 12 mesi (per un totale quindi di 18 mesi).
Bonus psicologo (art. 1 co. 538)	La disposizione rende strutturale il c.d. "bonus psicologo", prevedendo che lo stesso sia: <ul style="list-style-type: none"> • stabilito nell'importo massimo di € 1.500,00 per persona; • nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024

In tema di imposte dirette

La norma	Previsione in sintesi
<p>Imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio Incremento dell'ammortamento (art. 1 co. 65 - 69)</p>	<p>Per il quinquennio 2023-2027, per le imprese che esercitano l'attività del commercio di beni al dettaglio (Codice Ateco 47), il coefficiente di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali aumenta dal 3% al 6%</p>
<p>Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell'esenzione IRPEF (art. 1 co. 80)</p>	<p>È prorogata anche per il 2023 l'agevolazione per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione a redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.</p> <p>Dal 2017 e fino al 2023 la disciplina fiscale di tali terreni è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario; • i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

In tema di prestazioni occasionali

La norma	Previsione in sintesi
<p>Prestazioni occasionali</p>	<p>Viene esteso l'ambito di applicazione del contratto di prestazione occasionale. Le principali novità riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'innalzamento, da € 5.000,00 a € 10.000,00, del limite economico posto in capo agli utilizzatori; • un ampliamento generalizzato del limite relativo alla forza lavoro, in virtù del quale potranno accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, invece di 5;

	<ul style="list-style-type: none"> la precisazione che i limiti individuati dall'art. 54-bis co. 1 del DL 50/2017 trovano applicazione anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili con codice ATECO 93.29.1.
--	--

In tema di fiscalità internazionale

La norma	Previsione in sintesi
Regime di deducibilità dei costi black list (art. 1 co. 84 - 86)	È reintrodotta la limitazione alla deducibilità – ai fini delle imposte dirette – delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, incluse le prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in quei territori.

In tema di IVA e altri tributi

La norma	Previsione in sintesi
Aliquota IVA somministrazioni di gas, contratti servizi energia e teleriscaldamento del I trimestre 2023 (art. 1 co. 13)	È stabilita, in via transitoria l'aliquota IVA del 5%, in deroga a quella applicabile (10% o 22%), per: <ul style="list-style-type: none"> le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023; le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto "servizio energia", contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall'1.1.2023 al 31.3.2023. le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
Aliquota IVA prodotti per l'infanzia prodotti e per l'igiene femminile	È introdotta l'aliquota IVA del 5% per: <ul style="list-style-type: none"> il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;

(art. 1 co. 72)	<ul style="list-style-type: none"> • le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00); • i pannolini per bambini; • i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli; • per tutti i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile.
Cessioni di pellet (art. 1 co. 73)	Per l'anno 2023 alle cessioni di pellet si applica l'aliquota IVA del 10%
Esenzione IMU per gli immobili occupati (art. 1 co. 81 - 82)	<p>È introdotta la lett. g-bis) del co. 759 dell'art. 1 della L. 160/2019, che prevede l'esenzione dall'IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali: sia stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria o per l'occupazione abusiva sia stata iniziata azione giudiziaria penale.</p> <p>È disposta una sorta di «tregua fiscale». In particolare, sono 10 gli interventi che consentono di ridurre il debito col Fisco:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari) delle dichiarazioni per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021. A tal fine, è richiesto il versamento, rateizzabile in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, con applicazione di sanzioni nella misura ridotta del 3%; 2) sanatoria delle irregolarità formali (concernenti infrazioni o inosservanze relative a obblighi o adempimenti che non rilevano ai fini della determinazione dei tributi), commesse fino al 31 ottobre 2022. È richiesto il pagamento una tantum di € 200,00 per ciascun periodo d'imposta a cui le infrazioni si riferiscono; 3) ravvedimento speciale delle violazioni tributarie. È possibile regolarizzare le dichiarazioni validamente presentate – relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti – a condizione che le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto. La regolarizzazione richiede la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il

	<p>pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni (ridotte a un 1/18 del minimo previsto dalla legge);</p> <p>4) definizione agevolata degli accertamenti elevati dall'agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023. A tal fine, è necessario il pagamento delle sanzioni nella misura di un 1/18 del minimo previsto dalla legge;</p> <p>5) definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l'agenzia delle Entrate e l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli (non anche l'agente della Riscossione), aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia;</p> <p>6) conciliazione agevolata delle controversie tributarie. In alternativa alla definizione agevolata, è possibile definire, entro il 30 giugno 2023, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'agenzia delle Entrate. All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge (in luogo del 40% o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori;</p> <p>7) rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, con sanzioni ridotte ad un 1/18 del minimo previsto dalla legge;</p> <p>8) regolarizzazione dei versamenti. È possibile regolarizzare l'omesso o il carente versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione. La</p>
--	--



regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento, entro il 31 marzo 2023, della sola imposta, in un'unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali, con applicazione degli interessi legali. In caso di mancato perfezionamento, l'ufficio iscrive a ruolo gli importi residui dovuti a titolo d'imposta, interessi e sanzioni, nonché la sanzione ordinaria del 30%, applicata sull'imposta residua;

9) stralcio automatico dei ruoli fino a € 1.000,00 (debito residuo da verificare in relazione al singolo carico, comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione e sanzioni) alla data del 31 marzo 2023, limitatamente ai ruoli affidati da Amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali all'agente della Riscossione nel periodo compreso tra l'1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Per i carichi affidati da enti diversi, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della strada, l'annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati;

10) rottamazione dei ruoli. È riproposta la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 mediante il pagamento, entro il 31 luglio 2023, in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate, del solo capitale, senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le sanzioni civili, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di aggio. La definizione agevolata è estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ivi comprese le sanzioni per violazioni del Codice della strada, ma limitatamente agli interessi e all'aggio.

Per approfondimenti bisognerà attendere le circolari esplicative.

In tema di “caro bollette”

La norma	Previsione in sintesi
<p>Contributo di solidarietà contro il caro bollette (art. 1 co. 115 - 121)</p>	<p>Extraprofiti delle imprese energetiche</p> <p>Viene introdotto un contributo di solidarietà straordinario per l'anno 2023 a carico dei soggetti che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale e di quelli che producono, importano, distribuiscono o vendono prodotti petroliferi.</p>
<p>Oneri generali di sistema (art. 1 co. 11,12 e 15)</p>	<p>L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede, per il I trimestre 2023 ad annullare le aliquote relative agli oneri generali del sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.</p>
<p>Alcune misure contro il c.d. "caro bollette" (art. 1 co. 17 - 44)</p>	<p>Per contenere gli effetti conseguenti all'aumento dei prezzi, è disposto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e alla compensazione per la fornitura di gas naturale siano riconosciute, per il 2023, ai clienti domestici economicamente svantaggiati, con un ISEE nel 2023 fino a € 15.000,00 e, con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, siano rideterminate, per il I trimestre del 2023, con delibera ARERA; • i procedimenti di interruzione della fornitura del gas naturale per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale possano essere sospesi, con delibera dell'ARERA, fino al 31.1.2023, nel limite di 50 milioni di euro.

Decreto milleproroghe

La norma	Previsione in sintesi
<p>Dichiarazione Imu</p>	<p>I termini per la presentazione della dichiarazione Imu relativa al 2021, già differiti alla fine del 2022 (articolo 35, comma 4, Dl 73/2022), sono prorogati di altri sei mesi, fino al 30 giugno 2023, anche per gli enti non commerciali, sia pubblici che privati. La misura riguarda enti assistenziali, previdenziali, sanitari, di</p>

	ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust e Oicr.
Divieto di emissione fattura elettronica per le prestazioni sanitarie - proroga	Viene confermato anche per l'anno 2023, il divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche. Tale divieto riguarda: i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema.
Corrispettivi telematici	Viene differito al 1° gennaio 2024 l'obbligo dell'invio dei dati relativi alle operazioni effettuate in ciascun giorno, all'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e alle relative imposte (Iva) esclusivamente attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.
Perdite 2022 sospese	Come già avvenuto negli esercizi 2020 e 2021 anche nel bilancio 2022 le perdite sono sospese. Pertanto, per le spa e srl, non si applicano gli articoli del Codice Civile 2446 comma 2 e 3 e 2447 e 2482 e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale 2484 comma 1 n 4. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo, ossia al 2027.
Sospensione ammortamenti	Viene esteso anche agli esercizi in corso al 31 dicembre 2022 la possibilità di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali con l'obbligo di destinazione a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (possibilità già prevista per gli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022).